

## COMMISSIONE III

## AFFARI ESTERI E COMUNITARI

14.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>		Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, transiti e la produzione di materiali di armamento (1749) .....	3
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> .....	3	Piccoli Flaminio, <i>Presidente, Relatore</i> .....	3, 7 11, 13, 14
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):		Crippa Giuseppe .....	9
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033);		Fumagalli Carulli Ombretta, <i>Relatore per la II Commissione</i> .....	11
Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57);		Gunnella Aristide .....	8
Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610);		Martini Maria Eletta .....	14
Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244);		Masina Ettore .....	13, 14
Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419);		Pisanu Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> .....	13, 14
Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649);		Rutelli Francesco .....	9
		Scalfaro Oscar Luigi .....	13, 14
		Zamberletti Giuseppe .....	8, 14
		<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
		Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> .....	6, 7
		Andreis Sergio .....	6, 7
		Crippa Giuseppe .....	6
		Gunnella Aristide .....	6, 7
		Masina Ettore .....	6, 7
		Zamberletti Giuseppe .....	6

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10.**

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Comunico che il gruppo federalista europeo ha chiesto che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante la ripresa con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno e delle proposte di legge: Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033); Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57); Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610); Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244); Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419); Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale da armamento (1649); Ron-**

**chi ed altri: Norme sulla esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti, Alberini, Buffoni, Gangi, Lenoci, Pavoni e Scotti Virginio: « Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero »; Masina, Bassanini, Rodotà, Balbo, Bertone, Guerzoni, Bernocco Garzanti, Becchi, Gramaglia, De Julio, Pintor, Levi Baldini, Visco, Andreis, Cima, Lodigiani e Diaz: « Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico »; Stegagnini: « Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico »; Zangheri, Napolitano, Pajetta, Rubbi Antonio, Crippa, Marri, Mannino Antonino, Gasparotto, Cervetti, Violante, Ciabbari, Lauricella, Mammone, Serafini Anna, Capocchi, Albertini, Costa Alessandro, D'Alema, Ferrandi, Galante, Magri, Mombelli, Palmieri, Picchetti, Folena, Gabbuggiani, Boselli, Lorenzetti, Ronzani, Strumendo, Nappi e Strada: « Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico »; Martinazzoli, Cristofori, Rebullà, Balestracci, Matulli, Zolla, Russo Raffaele, Zamboni, Sarti, Castagnetti Pierluigi, Augello, Fausti, Zuech, Azzolini, Bonferoni, Carrus, Grippo, Mongiello, Nenna D'Antonio, Portatadino, Quarta, Usellini,

Zoso, Duce, Caccia, Perrone, Agrusti, Andreoli, Artese, Bisagno, Bonetti, Ciccardini, Lusetti, Meleleo, Monaci, Rabino, Savio, Tassone, Zamberletti, Zotti, Aiardi, Alessi, Amalfitano, Anselmi, Antonucci, Armellin, Baruffi, Battaglia Pietro, Bertoli, Bianchi, Biasci, Bodrato, Borra, Borri, Borruso, Brunetto, Casati, Chiriano, Ciaffi, Ciliberti, Ciocci, Cirino Pomicino, Coloni, Costa Silvia, Crescenzi, D'Angelo, Del Mese, Faraguti, Ferrari Bruno, Ferrari Wilmo, Fiori, Frasson, Fronza Crepez, Fumagalli Carulli, Galli, Garavaglia, Gei, Gelpi, Gottardo, Lattanzio, Leccisi, Lioero, Mancini Vincenzo, Manfredi, Mazzucconi, Mensorio, Merloni, Napoli, Orsenigo, Orsini Bruno, Paganelli, Patria, Perani, Piredda, Radi, Ravasio, Riggio, Righi, Rivera, Rosini, Sangalli, Santonastaso, Sapienza, Saretta, Silvestri, Sinesio, Soddu, Tancredi, Tealdi, Torchio, Vairo, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Volponi, Zambon e Zampieri: « Controllo della produzione, esportazione e transito di materiali d'armamento »; Ronchi, Tamino, Russo Franco, Capanna, Russo Spena, Cipriani, Arnaboldi e Guidetti Serra: « Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento ».

Comunico che l'XI Commissione permanente lavoro pubblico e privato ha deliberato, in data 20 dicembre 1988, di esprimere parere favorevole sul testo unificato in discussione, a condizione che, all'articolo 21, l'incompatibilità ivi prevista sia estesa anche ai casi di conferimento di incarichi di consulenza ai medesimi destinatari e con le stesse modalità di cui all'articolo medesimo.

Comunico che la II Commissione giustizia ha deliberato, in data 25 gennaio 1989, di esprimere il seguente parere:

« La II Commissione giustizia, in merito al testo unificato in materia di controllo degli armamenti, rilevato che la parte sanzionatoria del progetto di legge suscita una serie di perplessità in merito ai criteri di imputazione soggettiva, alla formulazione delle fattispecie, nonché, in particolare, in riferimento ai livelli sanzionatori che appaiono irragionevolmente

irrisori e sperequati rispetto ad ipotesi affini (reati di falso, traffico di stupefacenti, porto e detenzione di armi), tenuto conto della notevole offensività delle condotte previste, per cui appare opportuna una ridefinizione delle pene sia nel minimo che nel massimo, considerando anche la possibilità di prevedere pene accessorie (quali per esempio la sospensione o la cancellazione dell'impresa dal registro previsto nell'articolo 3), che riescano a fungere da serio deterrente al grave fenomeno del traffico di armi e valutando l'opportunità di prevedere la confisca obbligatoria delle armi, così come disposto nella legge n. 110 del 1975;

esprime

parere favorevole

alle seguenti condizioni:

1. che all'articolo 22 si riveda il riferimento alla colpa grave, dovendosi prevedere un'ipotesi autonoma di reato se si ritiene di mantenere l'ipotesi colposa;

2. che sia meglio specificata l'ipotesi prevista nell'ultimo inciso del comma 1 dello stesso articolo 22, introdotta con l'espressione "negli altri casi";

3. che, all'articolo 22, comma 2, si elimini, non essendo congruo, il riferimento al "fatto" previsto nel comma 1, comprensivo dell'elemento soggettivo e delle condizioni di punibilità, essendo preferibile richiamare soltanto la condotta (per esempio "se le indicazioni non veritiere sono contenute nella documentazione diretta ad ottenere..." oppure "sono dirette ad ottenere");

4. che all'articolo 23 vada soppresso l'aggettivo "dolosa", che risulta superfluo stante il disposto generale dell'articolo 42 del codice penale;

5. che si chiarisca il coordinamento con le norme attualmente in vigore ed in particolare con la legge n. 895 del 1967, che non è richiamata direttamente dall'articolo 29 ma che è stata interamente

riformata dalla legge n. 497 del 1974, determinandosi così ulteriori incertezze e sperequazioni nel trattamento penale di comportamenti analoghi.

« La Commissione dà infine mandato al relatore Fumagalli Carulli ad illustrare, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 73 del regolamento, il parere alla Commissione di merito ».

Comunico che la V Commissione bilancio, tesoro e programmazione ha deliberato, in data 25 gennaio 1989, di esprimere parere favorevole sul testo unificato in discussione, a condizione che sia soppresso l'articolo 31, relativo alla copertura finanziaria.

Comunico che la IV Commissione difesa ha deliberato, in data 31 gennaio 1989, di esprimere parere favorevole sul testo unificato in discussione.

Comunico, infine, che la I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni ha deliberato, in data 1° febbraio 1989, di esprimere parere favorevole sul testo unificato in discussione, con le seguenti condizioni:

a) che all'articolo 2, comma 1, siano sostituite le parole: "esclusivo utilizzo bellico", con le parole: "prevalente utilizzo bellico";

b) che all'articolo 5, comma 2, sia previsto che possa essere invitato alle riunioni del comitato interministeriale anche il ministro dell'ambiente;

c) che all'articolo 6, comma 2, sia previsto che del comitato consultivo faccia parte anche un rappresentante del ministro dell'ambiente;

d) che all'articolo 7, comma 5, si preveda che le norme per il funzionamento dell'ufficio di coordinamento siano stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e) che all'articolo 8, comma 6, si preveda che le disposizioni di attuazione ivi richiamate siano adottate secondo le

procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) che all'articolo 12, comma 3, si specifichi quali siano i poteri che il comitato interministeriale può esercitare nella fattispecie ivi prevista;

g) che all'articolo 24 si preveda una sanzione anche a carico di chi ponga in essere trattative senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 8;

h) che all'articolo 30 si preveda che il regolamento di esecuzione sia adottato secondo le procedure previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 400;

i) che si specifichi il tipo di armamento previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c) »;

e con la seguente osservazione: « In relazione alla prevista istituzione del comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del testo unificato, si invita la Commissione di merito a verificare l'opportunità della disposizione alla luce dell'indirizzo, definito dal legislatore con la legge n. 400 del 1988, inteso ad addivenire ad una riduzione complessiva e ad un riordino dei comitati interministeriali ».

Ricordo che nella seduta in sede referente del 29 settembre 1988, la Commissione ha adottato un testo unificato del disegno di legge n. 2033 e delle proposte di legge nn. 57, 610, 1244, 1419, 1649 e 1749, elaborato dal Comitato ristretto. In quella stessa seduta, ai sensi del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, la Commissione, con l'assenso del Governo e di tutti i gruppi rappresentati in Commissione, deliberò di richiedere il loro trasferimento alla sede legislativa.

Poiché tutti i prescritti pareri sono pervenuti il 1° febbraio 1989, tale assegnazione si è resa possibile solo la settimana scorsa.

Nella mia qualità di relatore, mi rimetto alla relazione già svolta in sede referente.

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che molti pareri contengono delle condizioni che, se non ottemperate, com-

portano l'immediata ed automatica rimessione in Assemblea.

#### Sull'ordine dei lavori.

ETTORE MASINA. Signor presidente, come ricorda, mesi or sono le inviai una lettera in cui le chiedevo di adoperarsi affinché il servizio stenografico fosse rafforzato, o comunque affinché i resoconti stenografici delle sedute in sede legislativa fossero pubblicati nei giorni immediatamente seguenti le discussioni, essendo ben noto che gran parte delle associazioni e dei cittadini desiderano essere coinvolti ed aggiornati con frequenza.

Credevo di avere compreso che vi fosse un assenso a tale mia richiesta da parte del presidente. Sarei dunque molto lieto di saperlo confermato.

PRESIDENTE. Lo confermo, perché mi pare molto giusto. Tale possibilità, comunque, dovrà essere verificata con i servizi preposti.

ARISTIDE GUNNELLA. Ritengo che in questo provvedimento vi siano alcune parti accettabili, come quella relativa all'istituzione del comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa, su cui tuttavia è necessario un approfondimento.

Non credo che sia accettabile il testo della lettera e) del comma 3 del primo articolo. Né credo sia accettabile la proposta di includere tra i componenti il comitato interministeriale di cui all'articolo 5 il ministro dell'ambiente.

PRESIDENTE. Le osservazioni da lei testé esposte, onorevole Gunnella, devono essere, però, riferite alla discussione sulle linee generali.

SERGIO ANDREIS. Desidero avere chiarimenti sull'*iter* che ci accingiamo a seguire, dato che il provvedimento in esame è per la quarta legislatura consecutiva all'ordine del giorno della nostra Commissione.

Abbiamo già perso molto tempo prima di affrontare questo argomento e sappiamo che, nei prossimi mesi, si svolgeranno congressi di partito e tornate elettorali che potrebbero rallentare l'ulteriore *iter* in sede legislativa del testo in esame.

Se — come mi sembra di avere capito — è prevista un'ampia discussione sulle linee generali, essa si potrebbe rinviare all'esame degli articoli, approfondendo in questa sede i pareri trasmessi dalle Commissioni in sede consultiva.

Mi permetto di chiedere che i tempi di questa discussione vengano ridotti quanto più possibile, giacché di discussioni e di dibattiti sulla materia se ne sono già svolti tanti.

PRESIDENTE. Sono assolutamente convinto che sia necessario accelerare al massimo i nostri lavori per poter approvare al più presto il testo unificato in discussione. Pertanto, mi dichiaro disponibile per lo svolgimento di due ed anche di tre sedute settimanali.

GIUSEPPE CRIPPA. Mi domando se sia proprio necessario svolgere una discussione sui pareri. Ritengo infatti più produttivo prenderli in considerazione e valutarli man mano che ci inoltreremo nell'esame degli articoli ai quali si riferiscono.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Concordo con la proposta dell'onorevole Crippa di prendere in esame i pareri ma preliminarmente desidero sottolineare due aspetti. Innanzitutto, il parere della Commissione giustizia dovrebbe essere illustrato dall'onorevole Fumagalli; trattandosi, infatti, della previsione di inasprimenti, sarebbe utile disporre di un'esposizione articolata. In secondo luogo, poiché i pareri espressi sono vincolanti, mi lascia perplesso dal punto di vista « estetico » il riferimento, contenuto nel parere della I Commissione, al ministro dell'ambiente. Ritengo opportuno, pertanto, chiedere alla Commissione affari costituzionali se ritenga effettivamente vincolante la presenza del ministro dell'ambiente in

una comitato per il controllo dell'esportazione di materiale bellico.

**PRESIDENTE.** Onorevole Zamberletti, mi farò interprete di tale esigenza presso il presidente della I Commissione.

**ARISTIDE GUNNELLA.** Vorrei sapere se il Governo o altri abbiano già presentato emendamenti, in modo da tenerne conto nel corso della discussione sulle linee generali. Ritengo ciò importante in quanto eventuali emendamenti potrebbero stravolgere l'impostazione della legge e risulterebbe, pertanto, inutile ripetere nel corso della discussione, ciò che è stato più volte ribadito da alcuni mesi a questa parte.

Qualora la Commissione decidesse di non accettare i pareri vincolanti, dovrà richiederne la modifica affinché non vi sia una rimessione in Assemblea del provvedimento. Si tratta di un problema piuttosto rilevante; non è possibile che la fretta induca a produrre un « aborto » legislativo inutile al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti non sono stati ancora formalizzati, ma il Governo si riserva di presentarli al termine della discussione sulle linee generali.

**ARISTIDE GUNNELLA.** In tal modo, se gli emendamenti risultassero divergenti rispetto al testo attuale, occorrerà riaprire la discussione sulle linee generali.

**ETTORE MASINA.** Non mi pare che i pareri trasmessi risultino così stravolgenti da richiedere una presa di posizione immediata. Alla lettera b) del parere della Commissione affari costituzionali, per esempio, è previsto che possa essere invitato alle riunioni del comitato interministeriale anche il ministro dell'ambiente; considerato che il trasporto di mezzi bellici può essere devastante per boschi e foreste, non ho alcuna obiezione a che il ministro dell'ambiente sia invitato a tali riunioni. Ciò, infatti, non mi sembra tanto dirompente da impedirci di accogliere il parere.

**SERGIO ANDREIS.** Chiedo al presidente che sia fissato il termine di scadenza per la presentazione degli emendamenti. Il gruppo verde, infatti, intende formulare proposte di modifica stravolgenti l'attuale testo — per buona pace dell'onorevole Gunnella — perché, come già abbiamo avuto modo di sottolineare in sede di Comitato ristretto, si tratta di una normativa che favorisce la vendita di armi.

Rinuncio ad intervenire in sede di discussione sulle linee generali per non perdere ancora tempo sulla questione concernente il parere espresso dalla I Commissione; infatti, non ho nulla da obiettare al fatto che la Commissione affari costituzionali abbia fatto riferimento alla presenza nel comitato consultivo del ministro dell'ambiente. Sono, pertanto, in totale disaccordo con gli onorevoli Zamberletti e Gunnella e, invece di respingere il parere, propongo di chiedere al presidente della I Commissione le motivazioni che hanno indotto ad assumere questa posizione.

**PRESIDENTE.** Per quanto riguarda il termine per la presentazione degli emendamenti, l'articolo 94 del regolamento prevede che gli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi debbano essere presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono. È chiaro che il relatore ed il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono. Ciascun deputato, inoltre, può presentare, nel termine stabilito dal presidente, subemendamenti agli emendamenti presentati nel corso della discussione. Poiché ci troviamo in sede legislativa dobbiamo aderire a tale norma.

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ARISTIDE GUNNELLA. Abbiamo già a lungo discusso di questo argomento, ma occorre fissare alcuni punti. Stiamo discutendo una legge per il controllo del commercio e dell'esportazione delle armi e non per una loro abolizione. Ciò va specificato, altrimenti rischiamo di adottare norme che impediscono la realizzazione di ciò che la legge istituzionalmente vuole, vale a dire la possibilità di una regolamentazione, attraverso il controllo statale, del commercio delle armi.

Se accettiamo tale principio informatore, ogni emendamento che da esso si discosti potrebbe rappresentare un ostacolo. Per nullificare tale aspetto occorrerebbe presupporre un'altra forma di dibattito politico che preveda che l'Italia rinunci al commercio di armi; tuttavia, fino ad allora il commercio potrà svolgersi in base alle indicazioni previste dall'articolo 1 e successivi, vale a dire con la previsione di un controllo annuale e parlamentare e senza che ciò rappresenti un ostacolo all'esportazione o alla riconversione, nel caso che — a fronte di situazioni tecniche obsolete — ciò si rendesse necessario. Se tutto ciò esiste, bisogna trarne le necessarie conseguenze sul piano normativo.

Ritengo questa la base sulla quale deve vertere la discussione sulle linee generali, in quanto le altre questioni sono già state ampiamente sviscerate sotto tutti i punti di vista.

Preannuncio la presentazione di un emendamento volto a sopprimere la lettera e) del comma 3 dell'articolo 1 del testo unificato redatto dal Comitato ristretto, per ripresentarla come ordine del giorno. Ciò non perché non condivida l'impostazione politica del provvedimento in esame, ma perché non ritengo opportuno che una tale previsione sia contenuta in un testo avente forza di legge, in quanto ai fini della concessione delle autorizzazioni si attribuisce ad organi dello Stato italiano un controllo inammissibile sul bilancio della difesa di altri Stati.

In conclusione, ringraziando nuovamente il relatore, invito il Governo a presentare al più presto i propri emendamenti al fine di esaminare il provvedi-

mento e le proposte di modifica nella loro globalità.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Signor presidente, non intendo illustrare la mia posizione sui vari aspetti del provvedimento licenziato dal Comitato ristretto in quanto sono stati da esso esaminati a fondo. Prima di entrare nella discussione relativa agli articoli, vorrei porre alla Commissione una questione rimasta in sospenso.

Come è noto ai colleghi componenti il Comitato ristretto, dal disegno e dalle proposte di legge sono state stralciate le norme relative al materiale strategico. La ragione è che tale materiale riguarda sostanzialmente prodotti di prevalente, anzi direi di esclusivo, impiego civile. Sottoporre le autorizzazioni del commercio di tale materiale alla regolamentazione prevista per il materiale di armamento — con tutte le restrizioni conseguenti — potrebbe risultare di grave danno per le imprese che producono impiantistica per la ricerca petrolifera, macchine e sistemi per l'elaborazione dei dati, materiale per trasmissione di segnali via satellite e, comunque, per tutte quelle attività che hanno una caratteristica tecnologica decisamente avanzata.

Devo, tuttavia, osservare che la liberalizzazione assoluta della circolazione dei materiali strategici creerebbe dei problemi ai paesi destinatari. A tale questione si collega quella dell'esclusione totale dalla normativa in esame delle armi chimiche e batteriologiche e di tutte le ricerche applicate al fine di raggiungere degli obiettivi in questo settore. La recente polemica sorta intorno agli impianti chimici operanti in Libia ha posto in evidenza il fatto come si pone (anche rispetto a paesi non soltanto interessati dal rapporto Est-Ovest, ma anche a quelli interessati al rapporto Nord-Sud) il problema del controllo sulle tecnologie avanzate, anche se applicabili a campi esclusivamente civili.

In questo senso avevo presentato — ma il Comitato ristretto non li ha esaminati — degli articoli relativi alla regolamenta-

zione del commercio del materiale strategico in una previsione che pone su piani diversi, rispetto ai vincoli, il materiale di armamento e quello strategico. Eravamo, infatti, di fronte ad una scelta: introdurre la normativa sul materiale strategico all'interno di una nuova proposta di legge (eventualmente di iniziativa parlamentare), oppure aggiungere un nuovo capo al testo unificato oggi in esame, comunque in un ambito diverso in quanto — ripeto — tale disciplina non è assimilabile a quella prevista per il materiale di armamento, essendone differente la natura. Il sistema dei controlli, infatti, rischierebbe di essere o troppo ostativo nei confronti del materiale strategico o, addirittura, di risultare troppo liberale in quanto ne verrebbe esteso in modo eccessivo l'ambito di applicazione. In questo senso, sarebbe opportuno che la Commissione adottasse una decisione. La proposta che io rivolgo è quella di prevedere, in coda al testo unificato oggi all'esame, una disciplina separata per il materiale strategico.

GIUSEPPE CRIPPA. Sono d'accordo con le preoccupazioni illustrate dall'onorevole Zamberletti. Vorrei, altresì, che fossero superati alcuni possibili dubbi di carattere regolamentare allorché le eventuali proposte dell'onorevole Zamberletti si configurassero come articoli aggiuntivi in quanto non facenti parte del testo unificato. Non si tratta, infatti, di una sorta di « riapertura » dei lavori del Comitato ristretto, ma della necessità di andare incontro alle esigenze di rapidità che tutti sottolineiamo, evitando di ripetere opinioni che potrebbero essere illustrate più opportunamente in sede di esame degli articoli.

Sono d'accordo con l'eventuale presentazione ed esame di emendamenti al testo, purché essi rientrino nella logica generale che ha mosso il Comitato ristretto. Bisogna, infatti, tenere conto e sottolineare che abbiamo già a lungo dibattuto sui vari aspetti della normativa che andiamo ad adottare. L'obiettivo cui dobbiamo pervenire è raggiungere un ragionevole equilibrio tra l'esigenza di serietà

ed efficacia dei controlli (per ragioni che non vorrei ripetere) e, contemporaneamente, la necessità di non costituire documento all'esportazione all'estero di prodotti che impegnano risorse fondamentali per il nostro paese, rispetto alle quali la bilancia commerciale versa già abbastanza in difficoltà. L'esportazione del materiale strategico è un tema da affrontare in questa sede, ricercando il giusto equilibrio nell'espletamento del controllo (che deve essere, se necessario, anche severo), nei tempi e nelle procedure, senza tuttavia ricalcare gli stessi criteri che vengono adottati relativamente ai materiali considerati come esclusivamente militari.

FRANCESCO RUTELLI. Noi federalisti europei ribadiamo, per quanto ci riguarda, la posizione che assumemmo al momento della richiesta di assegnazione in sede legislativa di questo provvedimento.

Il nostro paese è andato purtroppo distinguendosi, da un certo numero di anni a questa parte, come « porto franco » per tutta una serie di operazioni illegali di esportazione di armi, che hanno gettato, in campo internazionale, grave discredito sull'Italia, oltre ad avere dato luogo a situazioni estremamente pesanti.

Voglio ricordare che, non più tardi di una decina di giorni fa, alcuni colleghi del mio stesso partito ed io abbiamo tenuto una conferenza-stampa nel corso della quale abbiamo semplicemente fatto rilevare il susseguirsi di esportazioni illegali, tramite triangolazioni, verso la Repubblica sudafricana e cioè verso un paese contro la cui politica unanimemente ci si « straccia le vesti », salvo poi a chiudere gli occhi sulle concrete ricadute delle dichiarazioni di pubblica moralità.

Al di là di ogni moralismo, tengo a sottolineare come il problema, in Italia, discenda dal fatto che, non avendo certe regole e certi meccanismi funzionato per molti anni, si è creata un'area di pirateria legalizzata (anche perché, in molti casi, coperta da autorità della Repubblica) che non possiamo in nessun modo

pensare di reintrodurre, anche indirettamente. Su tale problema voglio essere molto esplicito e, quindi, usare espressioni anche un pò aspre, in questa circostanza.

È chiaro che siamo in una situazione paradossale in cui le forze che si sono battute per ottenere una legge di regolamentazione del commercio delle armi, atta a stroncare tale traffico, giocano un ruolo capovolto, cioè si trovano, in fondo, a dovere prendere atto che quelle stesse condizioni oggettive che hanno determinato l'espansione del traffico delle armi e di un'incontrastata attività di pirateria coperta, si sono oggi disseccate fino ad estinguersi. Pertanto, la pressione per l'approvazione di una legge che regolamenti la materia viene esercitata magari proprio da quei settori che per molti anni l'hanno avversata continuando a lucrare su una condizione di paralegalità e talora di illegalità.

Dunque, il nostro atteggiamento sarà molto severo, nel senso di stabilire alcuni principi — in una legge che non potrà certo essere una nostra legge, giacché siamo una ristretta minoranza — che riteniamo debbano essere fatti valere e per i quali ci batteremo nel corso dell'esame degli articoli.

Qualora tali principi ed obiettivi non fossero introdotti nel provvedimento in discussione, ci assumeremmo il compito di indicare al Parlamento ed all'opinione pubblica la necessità che il provvedimento medesimo venga drasticamente cambiato, o, altrimenti, che esso non venga approvato.

I principi ai quali ho accennato sono, in rapidissima panoramica, gli stessi che hanno ispirato questo provvedimento, nonché quello dell'informazione del Parlamento attraverso la relazione di cui all'articolo 4 e quelli derivanti dall'articolo 7, dai vari passaggi in tema di silenzio-assenso, dalla necessità di abolire i riferimenti al segreto militare e dalla questione delle intermediazioni, con particolare riferimento alla clausola dell'uso finale, in relazione (cito ancora la conferenza-stampa tenuta alcuni giorni or sono

dal partito federalista europeo) soprattutto alle esportazioni clandestine di armi verso la Repubblica sudafricana, nei confronti della quale vige un embargo obbligatorio deliberato, nel 1977, dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. Tale embargo — che non costituisce una clausola di ordine politico-morale, essendo stato deciso all'unanimità da quell'organismo internazionale — deve essere osservato anche da parte dell'Italia. Dunque, signor presidente e colleghi, c'è una legge dello Stato — ché di tale natura e di tale forza è per l'appunto la delibera unanime del Consiglio di sicurezza dell'ONU da me citata, che rappresenta un caso unico per quanto riguarda il commercio delle armi — che è stata ignorata in tutti questi anni. Ed avendo noi documentato, onorevole Zamberletti, che le triangolazioni attraverso le quali si svolge l'esportazione di armi verso la Repubblica sudafricana avvengono non per il tramite di ignoti celesti intermediari ma, in buona parte dei casi, attraverso paesi a noi alleati, quali il Portogallo, la Grecia ed il Lussemburgo, cercare di imporre — come voi volete imporre — in questo provvedimento una normativa tale per cui certe salvaguardie sull'uso finale non valgano per i paesi alleati, significa semplicemente spalancare la porta alle triangolazioni ed alle esportazioni illegali.

Si tratta, dunque, di un punto significativo, ignorando il quale si arriva ad una profonda distorsione delle finalità dichiarate nel testo unificato in esame.

Desidero segnalare, in ultimo, che, in tale contesto, è certamente in ballo l'ipotesi di un ricorso allo strumento referendario da parte di una serie variegata di forze, con riferimento soprattutto alla norma concernente il segreto militare, ma senza escludere la possibilità che il referendum si svolga anche sul testo in discussione qualora esso abbia assunto certe caratteristiche e certe finalità.

Aggiungo che ritengo non inutile un raccordo tra la nostra Commissione e la Commissione attività produttive, che ha incaricato il collega Nucara di elaborare la relazione sui progetti di legge (uno dei

quali reca la mia firma ed altri recano le firme di deputati della sinistra indipendente e di democrazia proletaria) per la conversione parziale delle aziende produttrici di materiale bellico, che oggi sono in grave crisi. Tale raccordo — tramite i relatori presso questa Commissione e presso la Commissione X — sarebbe a mio avviso utile per fare sì che la parte che fosse esclusa dalla normativa ora in esame venisse inclusa in quella all'esame della Commissione attività produttive.

Ho voluto effettuare una panoramica molto rapida, dalla quale credo si possa evincere l'opposizione del gruppo federalista europeo. Tra i punti essenziali di tale opposizione c'è evidentemente quello relativo all'espressione: « uso esclusivamente militare », contenuta nell'articolo 2, che ci sembra una formulazione talmente ambigua da permettere che vi passi dentro di tutto.

**PRESIDENTE.** La seduta è sospesa fino alle ore 11.

**La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 11.**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo la discussione del provvedimento. Do subito la parola all'onorevole Fumagalli Carulli affinché chiarisca le motivazioni di fondo del parere espresso dalla II Commissione.

**OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Relatore per la II Commissione.** Desidero, innanzitutto, chiarire agli onorevoli colleghi che la Commissione giustizia si è soffermata con particolare accuratezza sulla parte di sua competenza del disegno di legge oggi in esame. La notevole offensività delle condotte previste dal disegno di legge non viene, a parere della nostra Commissione, considerata in modo adeguato rispetto agli atteggiamenti sanzionatori che l'ordinamento giuridico assume rispetto ad altri fenomeni di allarme sociale, certamente gravi, ma meno di quelli legati al commercio di armi. Ho

ritenuto doveroso premettere ciò per poter illustrare compiutamente il parere espresso dalla Commissione giustizia.

In relazione agli articoli del testo unificato di nostra competenza (articoli 22 e seguenti) la II Commissione si è soffermata sull'inadeguatezza della formulazione della fattispecie nonché, in particolare, dell'apparato delle sanzioni. Ci sembra, in altri termini, che i livelli sanzionatori, così come previsti dal testo da noi esaminato, siano sperequati (qualcuno li ha definiti addirittura irrisori) rispetto ad ipotesi affini quali i reati di falso, il traffico di stupefacenti o il porto e detenzione di armi. Tenuto conto dell'apparato sanzionatorio previsto in relazione a questi gravi fenomeni, quello che si vuole introdurre in materia di traffico di armi ci è parso notevolmente sproporzionato.

Data la notevole offensività delle condotte previste dal disegno di legge, ci è parso perciò opportuno suggerire alla Commissione di merito di ridefinire tali sanzioni sia nel minimo che nel massimo, suggerendo anche la possibilità di prevedere pene accessorie quali, per esempio, la soppressione e la cancellazione dell'impresa dal registro previsto dall'articolo 13 del testo unificato.

La dottrina penalistica più aggiornata, infatti, ritiene insufficiente, ed a volte inutile, un aspetto sanzionatorio di tipo meramente repressivo in quanto giudica che si debba agire anche su un piano preventivo; si collocano in tale ottica le cosiddette pene accessorie. Riteniamo che in tal modo si riesca ad ottenere un deterrente serio per il grave fenomeno del traffico di armi che, qualora non sia disciplinato adeguatamente, colpisce in senso negativo l'intera opinione pubblica.

Si è pertanto ritenuto opportuno suggerire alla Commissione di merito la previsione della confisca obbligatoria delle armi, non prevista dal disegno di legge, così come disposta dalla legge n. 110 del 1975.

Tutto ciò premesso, spero che i colleghi siano ben disposti nei confronti delle condizioni poste dalla Commissione giustizia per il proprio parere favorevole.

Per quanto riguarda l'articolo 22 che, al comma 1, recita: « Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce, con dolo o colpa grave, indicazioni non veritiere... » ci è parso che il riferimento alla colpa grave, posto accanto a quello del dolo, non dia un sufficiente criterio di imputazione soggettiva.

Se si vuol prevedere un'ipotesi colposa come autonomo reato, lo si dica più chiaramente, senza scaricare sulla magistratura il compito di effettuare una scelta che il legislatore non ha fatto. Quindi, o si sopprime il riferimento alla colpa grave, oppure, per esigenza di chiarezza, si formuli un'autonoma fattispecie colposa.

La seconda condizione riguarda l'ultima parte del comma 1 dell'articolo 22, laddove recita: « Negli altri casi con la reclusione fino a sei mesi ». Il riferimento agli « altri casi » non è stato compreso da parte della Commissione giustizia, come non si comprende quale ipotesi sia da riferire alle fattispecie dolosa o colposa previste nella prima parte del medesimo comma, fattispecie già da noi criticate. Ci sembra, insomma, che debbano essere meglio specificate le ipotesi indeterminate contenute nella dizione « negli altri casi ».

La terza condizione, contenuta nel nostro parere favorevole, fa sempre riferimento al comma 2 dell'articolo 22.

Il rilievo, onorevoli colleghi, a differenza di quelli che ho esposto sinora, ha un carattere meramente tecnico. Riteniamo, infatti, che sia incongruo il riferimento al « fatto descritto dal comma 1 » che comprenderebbe sia l'elemento soggettivo, sia la condizione di punibilità. Meglio sarebbe richiamare soltanto la condotta, non il fatto che, come tale, è fatto-reato, e per il quale già si prevedono le condizioni di punibilità. La Commissione giustizia in questo senso ritiene preferibile richiamare soltanto la condotta, utilizzando, ad esempio, la formulazione: « se le indicazioni non veritiere sono contenute nella documentazione di-

retta ad ottenere ... » oppure: « sono dirette ad ottenere ». In questo modo, senza modificare la *ratio* delle norme di cui al comma 2 dell'articolo 22, riteniamo si possa superare l'inadeguatezza tecnica che noi ravvisiamo.

La quarta condizione si riferisce all'articolo 23 del testo unificato: si richiede che sia soppresso l'aggettivo « dolosa » che risulta superfluo stante il disposto dell'articolo 42 del codice penale che prevede, appunto, i principi generali della punibilità. L'articolo 23, infatti, così recita: « Chiunque effettua esportazione o transito di materiali di armamento, in violazione dolosa della condizione di consegna alla destinazione ... ». Ripetere in un testo legislativo un principio di carattere generale riteniamo sia superfluo.

L'ultima condizione contenuta nel nostro parere favorevole risulta più complessa.

La Commissione giustizia chiede che venga chiarito il coordinamento con le norme attualmente in vigore, ed in particolare con la legge n. 895 del 1967. Questo lo chiediamo in riferimento all'articolo 29 del testo unificato in esame, laddove si fa riferimento alle disposizioni vigenti. Come in altri casi, anche in questo ci troviamo di fronte ad una legislazione che si inserisce all'interno di un processo legislativo precedente introducendo alcune norme che lascerebbero l'interprete del diritto nell'incertezza circa l'individuazione dell'effettiva legislazione vigente al momento dell'approvazione del testo in esame. In questo senso riteniamo utile il richiamo della legge n. 895, interamente riformata dalla legge n. 497 del 1974, evitando così ulteriori incertezze e sperequazioni nel trattamento penale di comportamenti analoghi.

Onorevoli colleghi, queste sono le osservazioni avanzate dalla Commissione giustizia che, come ho già rilevato all'inizio delle mie brevi parole, devono essere tenute presenti con grande attenzione in quanto le fattispecie previste riguardano reati di notevole offensività. Per tale ragione, si invita la Commissione di merito a rivedere tutto l'apparato sanzionatorio.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Signor presidente, ringrazio molto la collega Fumagalli per l'utile ed articolata relazione. Dato il fatto che il testo in esame fa « acqua da tutte le parti », vorrei sapere se la Commissione giustizia, che ha svolto un compito così preciso e che avanza dei rilievi di carattere generale che condivido totalmente, possa proporci una formulazione delle norme di cui chiede la modifica. Questa è un'osservazione che ha una posizione di contraddittorietà, perché ritengo che questo provvedimento sia molto urgente e, nello stesso tempo, che esso abbia bisogno di una revisione molto seria, che non costringa — parlo a titolo personale — ad alzarsi espressamente in Assemblea per dichiarare un parere totalmente contrario.

Ora, tra le norme che « fanno acqua », c'è quella sanzionatoria. Il relatore può fornire proposte concrete di due tipi: in primo luogo, sull'eventuale aggravamento di pena, su cui mantengo le mie personali incertezze perché serve a poco; in secondo luogo, sulle altre norme sanzionatorie, come la confisca e la distruzione delle armi commercializzate in modo illegale, tenendo conto che il fine che viene perseguito attraverso il commercio clandestino delle armi è di una gravità particolarmente idonea ad offendere — come è stato sottolineato dall'onorevole Fumagalli Carulli — e pertanto non può essere trattato come, per esempio, nel finale dell'articolo 2, dove pare che il fatto qui accennato comporti una multa da 3 a 300 milioni.

L'ipotesi che la Commissione giustizia possa procedere a formulazioni di natura tecnica sarebbe, a mio parere, un valido appoggio ai lavori della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Chi ha seguito i lavori del Comitato ristretto e, dunque, conosce queste problematiche sa benissimo che non pretendiamo assolutamente di approvare una legge perfetta.

Quella cui stiamo lavorando, onorevole Scalfaro, è probabilmente una legge molto approssimativa; ma ho paura che, per renderla perfetta, dovremo stare qui

ancora per dei mesi, mentre ciò che oggi vediamo accadere continuerà, purtroppo, a succedere.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero fare alcune precisazioni. La prima di esse riguarda lo stralcio della disciplina sui materiali di alta tecnologia.

Il Governo ha valutato con attenzione le ragioni a suo tempo addotte in sede di Comitato ristretto per motivare tale stralcio e poc'anzi qui evocate dall'onorevole Zamberletti. Pur apprezzando tali ragioni, ritiene, tuttavia, che tale disciplina debba essere reintrodotta nel testo in discussione.

ETTORE MASINA. Ma, di questo passo, la legge non si farà più!

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. A questo scopo, il Governo si propone di presentare alcuni articoli aggiuntivi nei quali terrà conto, tra l'altro, degli elementi emersi durante il dibattito in seno al Comitato ristretto.

Perché questa insistenza? Perché i problemi che preoccupano l'onorevole Zamberletti resterebbero tutti, anche in caso di rielaborazione di un testo *ad hoc*. Per di più, tale testo comporterebbe una duplicazione di comitati e di strutture, con un raddoppio di competenze che non sarebbe conveniente per la pubblica amministrazione.

In altre parole, il Governo si riserva di presentare un insieme di articoli aggiuntivi che permettano di individuare un titolo specifico che regolamenti la materia e che codesta Commissione valuterà.

Quanto al parere della Commissione bilancio — che ha chiesto la soppressione dell'articolo di copertura, giacché il provvedimento non comporta nuove spese — ritengo che un esame più attento del testo in discussione induca a constatare l'inesistenza di spese nuove che siano generate e dall'articolo 7 (che prevede la costituzione di un ufficio di coordinamento

delle attività esportative presso l'ufficio del segretario generale della difesa) e dall'articolo 6 (che prevede l'istituzione, presso il Ministero del commercio con l'estero, del comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiale di armamento). Infatti, l'ufficio di coordinamento delle attività esportative funzionerà con personale e mezzi dell'ufficio del segretario generale della difesa ed il comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento dovrebbe sostituire il comitato speciale già esistente, finanziato con i fondi previsti dal decreto ministeriale del 24 marzo 1975.

Pertanto, il Governo ritiene che il rilievo fatto dalla Commissione bilancio possa essere accolto tranquillamente da codesta Commissione.

Mi riservo, ovviamente, di entrare nel merito dei singoli argomenti durante l'illustrazione e l'esame dei vari emendamenti.

MARIA ELETTA MARTINI. Desidero avanzare, a questo punto, una richiesta che ritengo sia motivata anche dal tono della discussione sulle linee generali, nel corso della quale sono stati evidenziati preoccupazioni, allarmi e valutazioni di una certa severità.

Anch'io sono d'accordo sulla necessità di fare presto. Pertanto, la mia non è una proposta dilatoria; è bensì una richiesta che tiene conto delle osservazioni qui esposte.

Chiedo che, prima di passare all'esame degli articoli, venga fissata una data a partire dalla quale tutti noi possiamo avere la certezza di conoscere le posizioni generali sui singoli argomenti.

Poiché mi è sembrata importante l'osservazione dell'onorevole Scalfaro a proposito di una tempestiva presentazione degli emendamenti da parte del Governo, invito il sottosegretario Pisanu a farci pervenire i testi delle proposte di modifiche governative prima del passaggio all'esame degli articoli.

GIUSEPPE PISANU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si impegna a consegnare gli emendamenti in tempi brevi. Ritengo, tuttavia, che il lavoro sa-

rebbe notevolmente facilitato se nel corso della redazione degli emendamenti fossero già note le proposte di modifica che i vari gruppi intendono presentare. Invito, pertanto, i componenti la Commissione a presentare gli emendamenti con sufficiente anticipo rispetto alla prossima convocazione.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Occorre fissare sia la prossima convocazione, sia il termine per la presentazione degli emendamenti.

ETTORE MASINA. Ricordo che in occasione del dibattito sul provvedimento per la cooperazione internazionale, si raggiunse l'accordo di presentare gli emendamenti — come suggerito dall'onorevole Scalfaro — entro una certa data, in modo da disporre di un congruo lasso di tempo prima dello svolgimento della seduta. Ciò premesso, si intende comunque che vada rispettata la norma regolamentare che prevede termini precisi per la presentazione degli emendamenti.

Naturalmente, l'eventuale termine per la presentazione di proposte di modifica dovrebbe riguardare esclusivamente i primi due articoli, in modo che, per le parti successive, ognuno sia libero di regolarsi e di rivedere, eventualmente, le proprie posizioni.

Invito, inoltre, il presidente a far sì che chi intende presentare emendamenti li invii entro la data che verrà stabilita.

GIUSEPPE ZAMBERLETTI. Il gruppo democristiano presenterà tre articoli aggiuntivi — già a disposizione della Commissione — sulla parte del disegno di legge che concerne il materiale strategico.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a mercoledì 1° marzo 1989, alle 9,30.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---